

**AFFIDAMENTO EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

Comune di Venezia

Area Economia e Finanza

Responsabile unico del procedimento: dott. Nicola Nardin, Direttore Area Economia e Finanza

VE8.1.1.1 "Assistenza tecnica FESR" – CUP F79I23001190007



## **ABBREVIAZIONI**

- Codice: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- R.U.P.: Responsabile unico di progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- D.E.C.: Direttore dell'esecuzione contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

## **DEFINIZIONI**

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) COMMITTENTE/STAZIONE APPALTANTE/ AMMINISTRAZIONE/ UTILIZZATORE:  
Comune di Venezia;
- b) ESECUTORE/APPALTATORE/OPERATORE/AFFIDATARIO/AGENZIA/  
SOMMINISTRATORE/IMPRESA: l'Impresa aggiudicataria;
- c) CAPITOLATO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione degli interventi sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico.



## Premessa

L'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, include tra i Programmi previsti il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027.

Con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022, è stato approvato il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027, a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Il PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 individua l'Agenzia per la Coesione Territoriale quale Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060, e prevede altresì la delega delle funzioni di Organismo Intermedio ai 14 Comuni capoluogo delle città metropolitane.

In continuità con il PON Città Metropolitane 2014-2020, il PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 è attuato a livello territoriale dall'Organismo Intermedio, - identificato già nell'AP 2021-2027 nel Comune capoluogo della città metropolitana;

Le Priorità 8 e 9 sono dedicate all'Assistenza Tecnica nell'ambito del PN METRO plus, sono cofinanziate, rispettivamente, dal FESR e dal FSE+ e sono finalizzate al supporto della governance e dell'attuazione del PN, al fine di poter affrontare congiuntamente e in modo coordinato e sinergico le sfide territoriali, tecniche ed organizzative per l'attuazione della nuova programmazione.

Le risorse finanziarie per Assistenza Tecnica attribuibili agli Organismi Intermedi del PN METRO plus sono state individuate dall'Autorità di Gestione, nell'ambito di entrambe le suddette Priorità (Priorità 8 FESR; Priorità 9 FSE) del Programma.

Con DGC del Comune di Venezia n. 126 del 15 giugno 2023 è stato individuato nel Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie l'Organismo intermedio del Comune di Venezia nell'ambito del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027, e nel dirigente pro-tempore dello stesso Settore il Responsabile dell'OI della città di Venezia.

Con la nota di invio della Convenzione da sottoscrivere (AICT.REGISTRO UFFICIALE(U).0020744.04-07-2023), l'AdG ha comunicato le risorse assegnabili alla città di Venezia, pari a complessivi € 126.941.065,35, comprensive delle risorse di Assistenza Tecnica (priorità 8 e 9) e al netto dell'importo di flessibilità, di cui all'art. 18 del Regolamento (UE) 2021/1060; l'importo comprensivo della quota di flessibilità, relativo alla programmazione 2021-2027 per la città di Venezia, ammonta a € 149.343.928,57.

Con la Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per l'attuazione del Programma Nazionale METRO plus e città medie SUD 2021-2027, CCI



Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale

2021IT16FFPR005, firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Venezia, Rep. Speciale 24206 del 05/07/2023, l'AdG ha delegato al Comune di Venezia le funzioni di Organismo nell'ambito del Programma Nazionale METRO plus 2021-2027.

L'operazione VE8.1.1.1 "Assistenza tecnica FESR" è finalizzata a supportare l'Organismo intermedio e le altre strutture beneficiarie nell'attuazione operativa del programma, attraverso il rafforzamento delle strutture coinvolte e deputate alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi, anche con forme di assunzione nelle amministrazioni interessate, secondo modalità previste dalla normativa di riferimento, o attraverso il ricorso al supporto di esperti esterni o di società di Assistenza Tecnica.

Nell'ambito dell'attuazione dell'operazione è previsto di procedere all'attivazione presso un operatore economico di un servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi presso il Comune di Venezia, per il rafforzamento di tutte le strutture coinvolte nell'attuazione delle operazioni.

Il presente Capitolato si inserisce quindi nel quadro delle procedure per dare attuazione dell'operazione VE8.1.1.1, ai fini del supporto per la gestione dell'attuazione degli interventi previsti dallo strumento europeo PN Metro Plus 21-27.



## **SEZIONE 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO, DURATA E REQUISITI**

### **Articolo 1 Finalità e oggetto del contratto**

La Città di Venezia intende procedere all'acquisto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato mediante procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023.

L'invito è rivolto a operatori economici identificabili in agenzie di somministrazione di lavoro iscritte all'Albo delle Agenzie per il lavoro ai fini delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i..

Il servizio è previsto in un unico lotto indivisibile, in quanto la prestazione principale è costituita dalle attività di ricerca, selezione, assunzione del lavoratore temporaneo, sostituzione, gestione amministrativa e giuridica della risorsa umana nonché l'assunzione del pagamento del trattamento economico al lavoratore e del versamento dei relativi contributi previdenziali, come previsto dal D.Lgs. 81/2015. Il lotto unico consente una efficace e coordinata realizzazione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e garantisce la razionalizzazione e il contenimento della spesa che ne deriva attraverso una gestione unitaria del servizio.

Per attuare la somministrazione sarà sottoscritto l'apposito contratto di somministrazione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/2015.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 36/2023, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 ("nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

### **Articolo 2 Quantificazione della somministrazione**

Il Comune di Venezia intende stipulare un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, relativo alle figure professionali di seguito indicate:

- numero di lavoratori richiesti: 3 unità;



- mansioni da assegnare: mansioni ascrivibili all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – profilo amministrativo del CCNL Comparto Funzioni Locali vigente;
- categorie e posizione Inail: Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione profilo amministrativo, trattamento economico d'accesso – posizione Inail 14 (in ufficio);
- titolo di studio minimo o specifico per personale appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione: laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del D.lgs. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà ammesso alla selezione con riserva, fermo restando che l'equipollenza o l'equivalenza del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto.
- articolazione dell'orario di lavoro: 5 giorni / 36 ore settimanali;
- durata della prestazione lavorativa: 36 mesi / con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni, per un massimo di ulteriori 36 mesi, nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027, fino al termine del periodo di ammissibilità della spesa del PN Metro Plus ad oggi fissato al 31/12/2029.
- settore e sede dove il lavoratore sarà assegnato: Uffici Amministrativi del Comune di Venezia;
- finalità per la quale si chiede la somministrazione: rafforzamento delle strutture amministrative dell'OI per la presentazione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati dal PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 della città di Venezia;
- competenze fisse ed accessorie mensili per dipendente e per 36 ore, comprensive del rateo 13<sup>^</sup> mensilità, di TFR, delle ferie, della quota di produttività media prevista dal vigente Contratto Collettivo Integrativo, dei contributi a carico dell'ente, della quota del versamento fondo per la formazione (FORMATEMP) e della Quota Ente Bilaterale per il Lavoro Temporaneo (EBITEMP), del tasso INAIL da applicare 0,5555 - Voce di tariffa 0722 (amministrativi) dell'indennità "una tantum" e degli aumenti contrattuali stimati per l'anno 2023 (esclusi eventuali aumenti per gli anni 2024 e seguenti): € 3.277,35;



Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale

- costo totale annuo del lavoro (per 12 mesi) per dipendente e per 36 ore, comprensivo del rateo 13<sup>^</sup> mensilità, di TFR, di 30 giorni di ferie e festività soppresse, della quota di produttività media prevista dal vigente Contratto Collettivo Integrativo, dei contributi a carico dell'ente, della quota del versamento fondo per la formazione (FORMATEMP) e della Quota Ente Bilaterale per il Lavoro Temporaneo (EBITEMP), del tasso INAIL da applicare 0,5555 - Voce di tariffa 0722 (amministrativi) dell'indennità "una tantum" e degli aumenti contrattuali stimati per l'anno 2023 (esclusi eventuali aumenti per gli anni seguenti): € 39.328,21.

Si precisa che il computo dell'IRAP non è in capo all'agenzia, ma all'Ente utilizzatore, e non è pertanto compreso nel costo del lavoro.

Si precisa inoltre che il costo orario del lavoro, comprensivo delle voci sopramenzionate ed escluso il margine operativo è pari ad **€ 23,75**.

Per maggiori dettagli si faccia riferimento al prospetto di determinazione del costo annuo del dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione CCNL funzioni locali vigente.

Si precisa che, da CCNL Comparto Funzioni Locali, su base settimanale di 36 ore:

- le ore di lavoro settimanali si articolano su 5 giorni, da lunedì a venerdì, con due rientri pomeridiani;
- il divisore orario convenzionale mensile è pari a 156;
- il divisore orario annuale convenzionale è pari a 1.872.

I conteggi del costo presuppongono che i giorni di ferie e festività soppresse siano concessi al dipendente ed il costo dell'assenza sia compreso nel costo orario, considerato che il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile costituzionalmente protetto ed una apposita norma ne vieta categoricamente la monetizzazione (*Art. 5, comma 8 del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012*).

Le festività infrasettimanali "non lavorate" dovranno essere regolarmente retribuite al lavoratore e fatturate al costo a questa stazione appaltante.

I prestatori di lavoro somministrati saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del vigente C.C.N.L. per il Comparto Funzioni Locali. Ai prestatori di lavoro somministrati spetta il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti C.C.N.L. per il Comparto Funzioni Locali, C.C.I. e regolamenti del Comune di Venezia. I prestatori di lavoro



somministrati dovranno possedere una conoscenza della lingua italiana, tale da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività richiesta.

### **Articolo 3**

#### **Prezzo e valore del contratto**

Il Committente corrisponderà all'Agenzia, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, a seguito di sottoscrizione dei contratti applicati, il costo orario base oltre al margine d'agenzia orario, al netto del ribasso offerto, e l'IVA di legge dovuta solo sul margine operativo. Il costo del lavoro è al netto dell'IVA.

Il costo orario del lavoro, ottenuto dividendo il costo totale annuo del lavoro (€ 39.328,21) per il numero di ore annue convenzionali ridotte delle ore di ferie non fatturabili ( $1.872-216=1.656$ ), (pari a € 23,75 come da art. 2 del presente capitolato e come da prospetto di determinazione del costo annuo del dipendente allegato) è comprensivo della spesa per la retribuzione del TFR, della tredicesima, della quota di produttività media prevista dal vigente Contratto Collettivo Integrativo, della contribuzione, degli accantonamenti per ferie/festività soppresse/malattia/infortunio/ogni altro giustificativo di assenza retribuita di cui il lavoratore possa avvalersi (salva l'unica deroga di seguito prevista per le festività infrasettimanali) dell'indennità "una tantum" e degli aumenti contrattuali stimati per l'anno 2023 (esclusi eventuali aumenti per gli anni 2024 e seguenti).

Il "prezzo orario dell'offerta" deve essere pari al "costo orario del lavoro" sommato all'utile d'impresa (margine operativo).

Il costo orario deve, pertanto, intendersi omnicomprensivo e forfetario (salva l'unica eccezione delle festività infrasettimanali) e, quindi, fisso ed invariabile per tutta la durata del rapporto, salvo adeguamento per eventuale rinnovo del C.C.N.L. o per modifiche normative.

In caso di variazione degli importi retributivi in seguito a rinnovi del C.C.N.L. o per modifiche normative, il prezzo orario verrà ricalcolato sulla base della variazione contrattuale/normativa (il ricalcolo concernerà solo il "costo orario del lavoro" indicato in sede di offerta); resta in ogni caso invariato il valore dell'aggio.

L'eventuale variazione delle tariffe INAIL applicate dalla Ditta non comporterà alcuna revisione del prezzo orario.

Saranno riconosciute ore di straordinario esplicitamente e preventivamente autorizzate dal dirigente/posizione organizzativa di riferimento. Si applica al personale somministrato solamente l'istituto del recupero ore, nelle medesime modalità previste per il personale dipendente del Committente.





Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale

Il Committente deve corrispondere all'Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate e riscontrate preferibilmente attraverso sistemi di rilevazione elettronica delle presenze a cui i lavoratori somministrati saranno sottoposti, senza escludere l'utilizzo di altre modalità di conteggio da concordare in sede di esecuzione del contratto.

Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile.

L'importo stimato complessivo a ribasso per l'affidamento in oggetto ammonta a € **369.894,65.=** per la somministrazione di tre (3) lavoratori e per una durata di 36 mesi, di cui € 15.940,80.= per aggio stimato (o.f.e. relativi al solo margine operativo dell'APL). Ai sensi dell'art. 41 comma 13 del D.lgs. 36/2023 il citato importo comprende il costo relativo alla spesa di personale previsto dal CCNL APL vigente, che è stabilito in complessivi € **353.953,85.=** (comprensivo del rateo della 13<sup>a</sup> mensilità, TFR, ferie/festività sopresse, quota di produttività media prevista dal vigente Contratto Collettivo Integrativo, dei contributi a carico dell'ente, della quota del versamento fondo per la formazione (FORMATEMP) e della Quota Ente Bilaterale per il Lavoro Temporaneo (EBITEMP), del tasso INAIL da applicare 0,5555 - Voce di tariffa 0722 (amministrativi) e degli aumenti contrattuali stimati per l'anno 2023 (esclusi eventuali aumenti per gli anni 2024 e seguenti).

Considerato che i mesi di durata dell'appalto, al netto dell'opzione di rinnovo di cui al successivo art. 6, per ogni dipendente sono pari a 36, le ore complessive fatturabili a dipendente, sono pari al divisore orario convenzionale mensile moltiplicato per la durata dell'appalto espressa in mesi (quindi  $156 * 36 = 5.616$  ore) da cui vanno sottratte 216 ore all'anno (648 ore in 36 mesi) che sono corrispondenti ai 30 giorni di ferie/festività sopresse annuali di 7,20 ore medie ciascuna, già comprese nel costo orario di base, in quanto potranno essere fatturate soltanto le ore effettivamente lavorate presso il Comune. Pertanto, si specifica che il totale delle ore fatturabili è pari 4.968 ore in 36 mesi, per dipendente.

L'importo stimato del margine operativo complessivo posto a ribasso è pari a € **15.940,80** (o.f.e. al 22%), calcolato in € **1,20** all'ora in base alle ore totali lavorabili (4.968 ore) per 3 dipendenti per 36 mesi.

Di seguito viene specificata la formula per agevolare la formulazione del valore complessivo del margine operativo:

ore fatturabili \* dipendente \* margine operativo.



## **Articolo 4**

### **Oneri a carico dell'utilizzatore**

L'utilizzatore (la stazione appaltante):

- a) è obbligato a versare al somministratore (Agenzia di somministrazione) il prezzo orario stabilito in sede di offerta;
- b) comunica al somministratore i trattamenti normativi e retributivi applicabili, ai sensi dei C.C.N.L e dei C.C.D.I., ai lavoratori somministrati;
- c) si impegna a informare i lavoratori circa i rischi specifici per la sicurezza connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali sono stati avviati e li addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono impiegati, in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre, nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, ne informa il lavoratore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e per contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4 del D.lgs.n. 81/2008); sarà, di conseguenza, l'utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni;
- d) si impegna ad effettuare gli eventuali accertamenti sanitari preassuntivi e le eventuali visite periodiche, con oneri a proprio carico;
- e) si impegna, altresì, a fornire i dispositivi di protezione individuale, ove necessario in relazione alle mansioni svolte, con oneri a proprio carico;
- f) comunica tempestivamente gli elementi utili alla contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai fini dell'eventuale azione che l'Agenzia di somministrazione potrà esercitare: si applicano in ogni caso il codice di comportamento per i dipendenti da pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 62/2013 ed il codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10.10.2018 e s.m.i.;
- g) risponde nei confronti di terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle proprie mansioni;
- h) ai fini del computo delle ore effettuate dal lavoratore somministrato, provvederà alla trasmissione del relativo cartellino mensile all'Agenzia di somministrazione nei termini con la stessa concordati (non inferiori a 3 giorni lavorativi).



## **Articolo 5**

### **Oneri a carico dell'Agencia di somministrazione**

L'Agencia di somministrazione:

- a) è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro somministrato le retribuzioni e a versare i contributi previdenziali;
- b) provvede, per i lavoratori avviati, alla copertura previdenziale secondo le norme previste per la generalità dei dipendenti delle Aziende di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- c) su richiesta dell'utilizzatore, per finalità connesse alla rendicontazione dei costi nell'ambito del PN Metro plus 2021-2027, si impegna a fornire copia della busta-paga del lavoratore attestante la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione (incluse le componenti differite di fine rapporto), della contribuzione versata e degli integrativi aziendali corrisposti se spettanti, eventualmente omettendo la visione di dati sensibili, nel caso in cui il lavoratore non ne autorizzi la consegna al Comune di Venezia;
- d) si impegna, altresì, ad inviare su richiesta dell'Ente, in relazione alle finalità rendicontative sopra specificate:
  - un prospetto di riepilogo che indichi estremi, date e importi dei documenti con i quali l'agenzia ha provveduto a versare gli oneri contributivi per le unità di personale assunte;
  - copia di tutti i contratti di lavoro stipulati tra i singoli lavoratori e l'agenzia;
  - documentazione da cui si possa chiaramente rilevare l'effettiva liquidazione dei compensi e dei relativi oneri versati a ciascun lavoratore (da cui risulti il pagamento dei cedolini paga mensili e del versamento degli oneri contributivi).
- e) si impegna all'avvio tempestivo della prestazione lavorativa - e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'Ente - del lavoratore selezionato, salva diversa indicazione;
- f) si impegna a sostituire tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Ente, il lavoratore già avviato, per mancato superamento del periodo di prova o assente ingiustificato, qualora la suddetta assenza superi i 5 giorni lavorativi, o in caso di documentata inadeguatezza al ruolo dichiarata dall'Utilizzatore;
- g) promuove la stabilità occupazionale del personale impiegato ("clausola sociale") impegnandosi ad assumere prioritariamente, qualora disponibili, i lavoratori che siano stati precedentemente adibiti allo svolgimento delle medesime mansioni in applicazione dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, fatta salva l'autonomia organizzativa imprenditoriale;



h) l'Agenda dovrà selezionare e presentare all'utilizzatore, per ogni richiesta, preferibilmente almeno 2 candidati per ogni unità lavorativa, che potranno essere sottoposti a colloquio di idoneità da parte della struttura di utilizzo; in caso di giudizio di inidoneità dette figure non potranno essere riutilizzate. I lavoratori somministrati dovranno essere proposti al Servizio richiedente nel termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla richiesta. L'Agenda ha l'obbligo di trasmettere al Committente, prima dell'inizio del servizio, copia dei Diplomi e degli altri attestati di qualifica richiesti da questo capitolato e dalla normativa vigente in materia per l'accesso al servizio.

## **Articolo 6**

### **Durata del contratto e opzione di rinnovo**

Il contratto, salvo diversa comunicazione espressa dell'Amministrazione in fase di aggiudicazione, avrà decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto medesimo, fatta salva l'eventuale facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 c. 8 e c. 9 del D.Lgs. 36/2023 e sarà efficace fino a che i lavoratori somministrati avranno effettuato i mesi di lavoro indicati all'art. 2.

Il contratto dovrà essere sottoscritto in forma elettronica secondo la normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 9 e 10.

E' prevista l'opzione del rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 14, c. 4 del D.Lgs. 36/2023, alle medesime condizioni, per una durata massima di 36 (trentasei) mesi fino al termine del periodo di ammissibilità della spesa del PON Metro Plus ad oggi fissato al 31/12/2029.

## **Articolo 7**

### **Requisiti**

Sono richiesti come requisiti, oltre ai requisiti generali di cui agli artt. 94-97 del D.Lgs. 36/2023 e nonché dei requisiti di qualificazione ex art. 100 del D.Lgs. 36/2023:

- iscrizione alla Camera di Commercio per le attività in oggetto;
- iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro ai fini delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.;



- aver gestito nell'ultimo triennio contratti di servizio di somministrazione di lavoro per almeno 5 pubbliche amministrazioni, tra cui un comune con almeno 15.000 abitanti;

Il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-97 del D.Lgs. 36/2023 sarà verificato in capo all'aggiudicatario a seguito dell'espletamento della procedura di selezione del contraente.

## **SEZIONE 2 – ESECUZIONE**

### **Articolo 8**

#### **Luogo di esecuzione del servizio**

Il lavoratore potrà essere impiegato in via prioritaria presso la sede dell'OI di Venezia, con possibilità di interazione con qualsiasi delle altre sedi del Comune di Venezia coinvolte e deputate alla progettazione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi PN Metro Plus 21-27; l'espletamento del servizio potrà essere effettuato in altre sedi del Comune di Venezia, sul territorio comunale.

Inoltre, per esigenze di servizio, al lavoratore potrà essere richiesto di effettuare missioni, in base alle disposizioni previste dalla normativa/CCNL relativa ai dipendenti degli EE.LL..

### **Articolo 9**

#### **Referente Tecnico dell'appaltatore**

L'appaltatore dovrà comunicare al Comune di Venezia il nominativo del proprio Referente Tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche del servizio oggetto del presente capitolato.

L'impresa, tramite il proprio Referente Tecnico, assicura l'organizzazione e la gestione tecnica del Servizio.

### **Articolo 10**

#### **Direttore dell'esecuzione**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 114 c.1 del D.Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono attribuite al dirigente del Settore Ricerca Fonti di finanziamento e Politiche comunitarie. Il medesimo svolge, come disciplinato dall'art. 114 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 stesso, le attività di controllo e vigilanza nella



fase di esecuzione del contratto, avvalendosi di altri Assistenti, con funzioni di direttori operativi.

Nell'esecuzione dei servizi l'impresa aggiudicataria non potrà ricevere ordini e/o indicazioni da persone diverse rispetto a quelle menzionate nel presente articolo.

Il soggetto di cui al presente articolo si riserva altresì la facoltà di verificare la corretta esecuzione del Servizio, di evidenziare le carenze riscontrate nell'esecuzione, i ritardi e le altre eventuali inadempienze contrattuali, avviando le eventuali contestazioni di cui agli artt. 16, 17, 21.

La presenza di tale figura nonché i controlli e le verifiche eseguiti, non liberano l'impresa dagli obblighi di responsabilità inerenti alla buona esecuzione degli interventi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né la liberano dagli obblighi su di essa incombenti in forza delle Leggi o Regolamenti e altre norme in vigore.

## **Articolo 11** **Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto per stati di avanzamento mensili, su presentazione di regolare fattura elettronica debitamente liquidata.

Il pagamento, subordinato alla preventiva verifica da parte del personale incaricato dell'Amministrazione comunale, della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato, avverrà con disposizione dirigenziale.

La fattura dovrà pervenire esclusivamente in forma elettronica in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e contenente i riferimenti di seguito indicati.

Il pagamento da parte del Comune di Venezia verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, attraverso bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture elettroniche e a servizio regolarmente effettuato.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere il pagamento al soggetto aggiudicatario fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

La fattura in formato elettronico, intestata a Città di Venezia - San Marco 4136 - 30124 Venezia, CF / P. IVA: 00339370272, dovrà indicare obbligatoriamente tutti i dati relativi al pagamento (numero c/o bancario dedicato e codice IBAN, numero c/c postale dedicato); riportare: codice CIG e CUP, riferimento al PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, codice operazione VE8.1.1.1; indicare l'importo complessivo fatturato. Dovrà essere inoltrata in formato digitale con il codice univoco ufficio



"UFWX64" e nome ufficio "Uff\_eFatturaPA". In mancanza di suddetti elementi la fattura sarà restituita al mittente.

Eventuali aumenti Iva subentranti nel periodo di validità dell'affidamento saranno a carico dell'Amministrazione comunale.

SPLIT PAYMENT - La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, con il quale viene stabilito, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a tale meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'IVA addebitata loro dai fornitori. Al fornitore verrà quindi versato l'importo dovuto al netto dell'IVA.

## **Articolo 12** **Oneri per la sicurezza**

La normativa vigente non prevede la redazione del D.U.V.R.I. in relazione all'oggetto del contratto in quanto non esistono rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro.

Si informa fin d'ora che i lavoratori in somministrazione opereranno all'interno delle sedi di lavoro del Comune di Venezia utilizzando attrezzature munite di videoterminali dotate dei requisiti minimi dell'allegato XXXIV del D.Lgs.81/2008 e conformemente a quanto previsto dal Titolo VII del D.Lgs.81/2008.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art 26 del D.Lgs.81/2008 secondo cui i Datori di Lavoro riceventi la prestazione forniranno, prima dell'inizio dell'attività, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare i lavoratori in somministrazione e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza (procedure di gestione dell'emergenza, protocolli anti-covid19) adottate nella sede di lavoro in cui operano.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2015 e s.m.i.



## **SEZIONE 3 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA**

### **Articolo 13**

### **Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Impresa**

#### a) Sicurezza

L'impresa aggiudicataria, nonché l'eventuale subappaltatrice ai sensi dell'art. 23 del presente Capitolato, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

#### b) Regolarità

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dall'impresa subappaltatrice.

La stipula del contratto di Servizio nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 94-97 del D.Lgs. 36/2023 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 11 co.6 del D.Lgs 36/2023.





## **Articolo 14**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. In particolare, si impegna a garantire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente buono d'ordine nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. ed in particolare:

- si impegna a trasmettere al Comune di Venezia, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i;
- si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa;
- prende atto che, nel caso in cui non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui ai punti precedenti, il Comune di Venezia avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento;
- si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a trasmettere al Comune di Venezia copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti;
- si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati come dedicati, ancorché non in via esclusiva, alla presente commessa;
- si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui ai punti precedenti i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.



## **Articolo 15**

### **Obblighi cauzionali**

La cauzione provvisoria richiesta per la partecipazione alla gara è fissata in ragione del 2% dell'importo a base di gara, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 3.

I depositi cauzionali provvisori verranno restituiti, subito dopo l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, alle Ditte concorrenti che non risultassero vincitrici. La cauzione provvisoria della Ditta vincitrice sarà restituita in occasione della costituzione della cauzione definitiva.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la Ditta.

Ai sensi del comma 6 del suddetto art. 117 del D.Lgs. 23/2023, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e la Stazione Appaltante aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.



## **SEZIONE 4– NORME FINALI**

### **Articolo 16 Recesso e risoluzione del contratto**

La stazione appaltante potrà risolvere o recedere dal contratto nei casi previsti dagli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023, nelle modalità e nei termini in essi previste, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichi, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'artt. 94-97 del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'aggiudicatario, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola:

- inosservanza di norme in materia di lavoro;
- inosservanza di norme in materia di sicurezza;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

L'Amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.:

- nelle ipotesi previste all'art. 21 del presente Capitolato, nel caso di reiterate e gravi inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto (es. atti e comportamenti lesivi dei legittimi interessi della committenza) o la violazione di norme di legge o di regolamenti;
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- per violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165) e del Codice di Comportamento del Comune di Venezia (Delibera G.C. n. 314 del 10/10/2018);
- per mancato rispetto del Patto di integrità o del Protocollo di legalità rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della L. 6 novembre



2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.

Sussiste in ogni caso il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art. 33 c.2 D.Lgs. 81/15).

Il soggetto affidatario potrà risolvere il contratto con preavviso spedito a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale o tramite PEC all'indirizzo [risorseumane@pec.comune.venezia.it](mailto:risorseumane@pec.comune.venezia.it) almeno 120 giorni prima della data fissata per il recesso. In caso di mancato preavviso, sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale un indennizzo pari al corrispettivo del servizio fino alla conclusione del contratto. Resta peraltro salva la facoltà delle parti di esperire, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri rimedi contrattuali previsti ed, in particolare, quelli contemplati dalla legge per il caso di inadempimento.

In caso di recesso si applicano le disposizioni previste all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata mediante invio di apposita comunicazione via PEC.

Il Comune si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. e corrispondere all'appaltatore un'indennità pari al corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace, quali risultanti da verbale dello stato di esecuzione redatto in contraddittorio tra il Comune e il soggetto appaltatore. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall'art. 2237 cc.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture correttamente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.



Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata nei confronti del soggetto affidatario, l'Amministrazione comunale ha facoltà di recesso.

In caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico, il contratto di affidamento del servizio si scioglie di diritto. Per l'individuazione di un nuovo affidatario l'Amministrazione potrà, in danno all'affidataria e senza indugio, affidare detto servizio ad altro soggetto.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi si applica l'art. 68 del D.Lgs. 23/2023.

L'Amministrazione comunale potrà valutare se proseguire o meno il contratto con un altro operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.

## **Articolo 17**

### **Penali**

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 94-97 del D. Lgs. 36/2023 da parte della Ditta aggiudicataria, avrà luogo la risoluzione del presente contratto e l'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto.

In caso di ritardo nell'adempimento del contratto, previa intimazione ad adempiere da parte del Direttore dell'esecuzione, verrà applicata la penale di euro 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.

L'applicazione della penale verrà effettuata previa contestazione scritta via PEC, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dal corrispettivo spettante all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 15 del presente capitolato, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Nel caso in cui l'importo complessivo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante trattiene la penale nel limite del 10% dell'importo del contratto, salva la risarcibilità del danno ulteriore, e si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

In caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.



## **Articolo 18** **Cessione del contratto**

È vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

## **Articolo 19** **Cessione dei crediti**

È ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52.

In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n.136 e s.m.i.

## **Articolo 20** **Subappalto**

È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

In sede di presentazione dell'offerta, l'impresa concorrente dovrà indicare l'intenzione di procedere eventualmente a subappaltare a terzi parte del servizio oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'appaltatore aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione Comunale.

Nei casi e nei limiti di cui all'art. 119 comma 11, del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.



## **Articolo 21**

### **Protocollo di legalità e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

L'appaltatore deve accettare il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto scaricabile dal sito internet al link: <http://www.comune.venezia.it/node/583>.

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai lavoratori somministrati, ai propri collaboratori e dipendenti a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018.

Il fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. [www.comune.venezia.it/it/content/codice-disciplinare-e-codice-condotta](http://www.comune.venezia.it/it/content/codice-disciplinare-e-codice-condotta)

L'impresa aggiudicataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai lavoratori somministrati, ai propri collaboratori e dipendenti a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato e/o al Codice di comportamento nazionale, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

## **Articolo 22**

### **Spese contrattuali, imposte, tasse**

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio in oggetto



e dei singoli interventi, nonché tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto.

Nello specifico, le spese contrattuali si articolano in un'imposta fissa di registro pari ad € 200,00, in un'imposta di bollo fissa pari ad € 45,00 e nei diritti di segreteria proporzionali all'importo contrattuale secondo le percentuali indicate nella tabella D della L. 8.06.1962 n. 604.

### **Articolo 23**

#### **Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

### **Articolo 24**

#### **Trattamento dei dati personali delle parti**

Le parti danno atto che si è provveduto, per l'affidamento del servizio in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente capitolato per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso **(Allegato n. 1)**.

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.





Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it).

## **Articolo 25**

### **Norma di Rinvio**

Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato in oggetto dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente, in particolare del D.Lgs. 81/2015, dell'art. 36 della L. 165/2001 e dell'art. 52 del CCNL per il Comparto Funzioni Locali.

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel contratto si fa rinvio alla normativa in vigore in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato.



## ALLEGATO N. 1: INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di gara è necessario fornire le seguenti informazioni:

### 1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia Direttore dell'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale. PEC: risorseumane@pec.comune.venezia.it
Responsabile della Protezione dei Dati:	<a href="mailto:rpd@comune.venezia.it">rpd@comune.venezia.it</a> rpd.comune.venezia@pec.it

### 2. Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

### 3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni (quali ad es. dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione etc.)
- dati relativi a condanne penali e reati o sanzioni amministrative;

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.



#### 4. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

#### 5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

#### 6. Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

#### 7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

#### 8. Obbligo di conferimento di dati personali

[Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e ottenere l'affidamento, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.](#)



#### 9. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrittivi di legge.

#### 10. Diritti dell'Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Direttore responsabile dell'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria.

#### 11. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.